

HELVETIA PROTEZIONE

Assicurazione mista a premio annuo

- **HELVETIA PROTEZIONE "CRESCENTE" (tariffa 402, a premio annuo rivalutabile)**
- **HELVETIA PROTEZIONE "COSTANTE" (tariffa 422, a premio annuo costante)**

Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, Convenzione e Condizioni di Assicurazione, Glossario e Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO ANNUO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Helvetia Vita è una società per azioni di diritto italiano, con Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia, via Giovan Battista Cassinis 21 – 20139 Milano. E' parte del Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia, uno tra i principali gruppi assicurativi svizzeri.

1.b) Denominazione del contratto

Il prodotto è denominato HELVETIA PROTEZIONE.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dalla presente polizza sono contrattualmente garantite dall'impresa sin dalla sottoscrizione: in caso di decesso dell'Assicurato in corso della durata contrattuale e alla scadenza del contratto in caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà un capitale. Tale capitale include un tasso di interesse precontato (detto "tasso tecnico"), nella misura del 2,0% annuo. Annualmente viene calcolato il "tasso di rivalutazione" (sulla base del rendimento della gestione interna separata attribuito), da cui viene scomputato il tasso tecnico già conteggiato alla stipula della polizza.

1.d) Durata

La durata minima del presente contratto è pari a 2 anni mentre la durata massima ammonta a 50 anni.

L'età minima dell'Assicurato all'ingresso è pari a 18 anni, quella massima prevista è di 88 anni. L'età dell'Assicurato dunque a scadenza del pagamento premi è pari a 90 anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che siano state corrisposte almeno tre annualità di premio (qualora la durata contrattuale prevista sia maggiore o uguale a 5 anni), o due annualità di premio (qualora la durata contrattuale prevista sia inferiore ai 5 anni).

1.e) Pagamento del premio

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio annuo. Il premio annuo può essere rivalutabile (Protezione crescente, tariffa 402) oppure costante (Protezione Costante, tariffa 422).

2. Caratteristiche del contratto.

Il presente contratto soddisfa le esigenze di investimento e di protezione del Contraente, per mezzo di un piano di versamenti di premio annui, con prestazioni garantite da un tasso di interesse minimo precalcolato alla stipula (cosiddetto "tasso tecnico"). Le eventuali partecipazioni agli utili eccedenti il tasso di rendimento già riconosciuto, rivaluteranno le prestazioni secondo le modalità indicate nella Nota informativa (Lettera B - Punto 5). HELVETIA PROTEZIONE coniuga i vantaggi tipici di una polizza vita con una gestione del capitale legata ad una Gestione Separata assicurativa.

La compagnia garantisce la corresponsione di un capitale sia in caso di vita dell'assicurato a scadenza, sia in caso di suo decesso nel corso della durata contrattuale.

L'impresa trattiene costi per fare fronte ai rischi demografici.

Sono trattenute dal premio annuo versato le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto, le quali non concorrono pertanto alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia garantisce il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente.

b) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia garantisce il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal contraente del capitale assicurato.

HELVETIA PROTEZIONE prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito precalcolato alla stipula del contratto pari al 2,0% annuo ("tasso tecnico") a scadenza o in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.

Le partecipazioni agli utili eccedenti il tasso tecnico, retrocesse in base alle regole stabilite nell'articolo 6 delle Condizioni Speciali (Clausola di rivalutazione), una volta dichiarate al contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso la prestazione ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 2, 3 e 4 delle Condizioni Speciali di polizza.

4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all' 1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, del contratto ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Gestione Separata “HELVIREND”

HELVETIA PROTEZIONE CRESCENTE (TARIFFA 402)

Premio annuo: Euro 750
Sesso ed età: Maschio – 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,61%
10	2,09%
15	1,59%

Premio annuo: Euro 1.500
Sesso ed età: Maschio – 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,09%
10	1,83%
15	1,42%

Premio annuo: Euro 3.000
Sesso ed età: Maschio – 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,83%
10	1,71%
15	1,33%

Premio annuo: Euro 750
Sesso ed età: Maschio – 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,83%
10	2,20%
15	1,66%
20	1,39%

Premio annuo: Euro 1.500
Sesso ed età: Maschio – 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,31%
10	1,94%
15	1,49%
20	1,27%

Premio annuo: Euro 3.000
Sesso ed età: Maschio – 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,06%
10	1,82%
15	1,41%
20	1,20%

Premio annuo: Euro 750
Sesso ed età: Maschio – 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,10%
10	2,33%
15	1,75%
20	1,46%
25	1,28%

Premio annuo: Euro 1.500
Sesso ed età: Maschio – 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,58%
10	2,08%
15	1,58%
20	1,33%
25	1,18%

Premio annuo: Euro 3.000
Sesso ed età: Maschio – 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,32%
10	1,95%
15	1,49%
20	1,27%
25	1,13%

Il “costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Gestione Separata “HELVIREND”

HELVETIA PROTEZIONE COSTANTE (TARIFFA 422)

Premio annuo: Euro 750
Sesso ed età: Maschio – 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,82%
10	2,05%
15	1,47%

Premio annuo: Euro 1.500
Sesso ed età: Maschio – 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,07%
10	1,68%
15	1,22%

Premio annuo: Euro 3.000
Sesso ed età: Maschio – 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,70%
10	1,50%
15	1,10%

Premio annuo: Euro 750
Sesso ed età: Maschio – 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,04%
10	2,16%
15	1,54%
20	1,23%

Premio annuo: Euro 1.500
Sesso ed età: Maschio – 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,29%
10	1,79%
15	1,30%
20	1,05%

Premio annuo: Euro 3.000
Sesso ed età: Maschio – 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,92%
10	1,61%
15	1,17%
20	0,96%

Premio annuo: Euro 750
Sesso ed età: Maschio – 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,31%
10	2,29%
15	1,63%
20	1,30%
25	1,11%

Premio annuo: Euro 1.500
Sesso ed età: Maschio – 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,56%
10	1,92%
15	1,38%
20	1,12%
25	0,96%

Premio annuo: Euro 3.000
Sesso ed età: Maschio – 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,19%
10	1,74%
15	1,26%
20	1,03%
25	0,89%

Il “costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "HELVIREND" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati(*)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2002	5,53%	4,70%	4,67%	2,50%
2003	5,39%	4,58%	3,73%	2,50%
2004	5,47%	4,65%	3,59%	2,00%
2005	5,07%	4,31%	3,16%	1,70%
2006	4,53%	3,85%	3,86%	2,00%

(*) Aliquota di retrocessione del rendimento della gestione separata pari all'85,00%. Da tale risultato deve essere scomputato il tasso tecnico, ovvero il rendimento riconosciuto anticipatamente, alla stipula della polizza, pari al 2,00%.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

**Il Direttore Generale.
Franco Armeni.**



HELVETIA PROTEZIONE
HELVETIA PROTEZIONE CRESCENTE (tariffa 402)
HELVETIA PROTEZIONE COSTANTE (tariffa 422)

NOTA INFORMATIVA
Assicurazione mista a premio annuo

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza.

Helvetia Vita è una società per azioni di diritto italiano del Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia, uno tra i principali gruppi assicurativi svizzeri.

b) Indirizzo della Sede Legale, della Sede Sociale e della Direzione Generale.

Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale sono in Italia, via Giovan Battista Cassinis 21 – 20139 Milano.

c) Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica.

Telefono +39 02 5351.1 – Fax +39 02 537289 / 5351352 – Sito internet: www.helvetia.it - Posta elettronica: direzione.vita@helvetia.it

d) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

Helvetia Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n. 17266 del 2.11.1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.1987.

e) Denominazione ed indirizzo della società di revisione dell'impresa.

La Società di revisione della Compagnia è KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25 - 20124 Milano (Italia).

2. Conflitto di interessi

Non sono presenti situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

HELVETIA PROTEZIONE è una polizza sulla vita di durata stabilita alla stipula del contratto al termine della quale, se l'Assicurato è in vita, si rende disponibile un capitale; analogamente una somma viene messa a disposizione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale. Si tratta dunque di una tariffa denominata "mista", che comprende una prestazione caso vita ed una caso morte.

HELVETIA PROTEZIONE richiede l'accertamento delle effettive condizioni di salute dell'Assicurato, generalmente effettuato mediante apposita visita medica ed accertamenti sanitari.

È possibile, tuttavia, stipulare la polizza senza alcuna visita medica, soltanto in base alle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato sul proprio stato di salute e sulle abitudini sportive e professionali; tutto ciò è possibile solo entro certi limiti di capitale ed entro determinate classi di età. Inoltre, per le polizze emesse senza visita medica, la garanzia sarà parzialmente limitata per i primi sei mesi di vigore della polizza.

Una particolare limitazione delle garanzie è prevista per le patologie connesse alla "sindrome da immunodeficienza acquisita "(AIDS)", qualora l'Assicurato non si sottoponga ad apposito test.

Per le limitazioni sopra riportate si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari di Polizza riportate nel presente Fascicolo.

Sulla base della proposta, del questionario sanitario, delle dichiarazioni rilasciate e del risultato delle eventuali visite mediche, la Società emetterà la polizza che sarà perfezionata ed attivata con il pagamento della prima rata di premio.

È di fondamentale importanza che, sia l'Assicurato che il Contraente, all'atto della stipula della polizza, rendano dichiarazioni veritiere. **Il rilascio di dichiarazioni inesatte può compromettere l'efficacia del contratto.**

È possibile che particolari condizioni di salute, particolari professioni o attività sportive modifichino il costo di base, del cui aggravio verrà immediatamente informato il Contraente. L'indicazione inesatta dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme assicurate.

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO A SCADENZA O IN CORSO DI CONTRATTO

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza verrà liquidato il capitale assicurato a tale data ai Beneficiari in caso di vita.

La prestazione minima assicurata dal presente contratto è garantita dall'impresa fin dalla sottoscrizione, includendo nel calcolo della medesima, un tasso di interesse precontato (detto "tasso tecnico"), nella misura del 2,0% annuo. Annualmente viene calcolato il "tasso di rivalutazione" (sulla base del rendimento attribuito della gestione interna separata "Helvirend"), da cui viene scomputato il tasso tecnico già conteggiato alla stipula della polizza.

Tale prestazione è liquidata ai beneficiari caso vita.

Nel corso della durata del contratto, dopo avere corrisposto almeno 3 annualità di premio dalla data di stipulazione (qualora il contratto abbia una durata maggiore o uguale a 5 anni), o almeno 2 annualità di premio (qualora il contratto abbia una durata inferiore ai 5 anni), in caso di vita dell'Assicurato e su esplicita richiesta scritta del Contraente verrà corrisposto un valore di riscatto calcolato come stabilito al seguente Punto 12.

Tale prestazione è liquidata al Contraente.

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

La Compagnia garantisce al Beneficiario designato la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, capitale rivalutato sino al momento del decesso.

La prestazione caso morte minima assicurata è garantita già alla stipula del contratto ed è indicata esplicitamente in polizza. Il tasso di rendimento annuo garantito già precalcolato alla stipula del contratto è pari al 2,0% ed è denominato "tasso tecnico"

Tale prestazione è liquidata ai Beneficiari in caso di premorienza.

4. Premio

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di un premio annuo costante (tariffa 422) o rivalutabile (tariffa 402) per tutta la durata contrattuale.

L'entità del premio da corrispondere per ottenere una certa prestazione minima garantita dipende da una serie di fattori quali: l'importo da assicurare, la durata del contratto, l'età, il sesso dell'Assicurato, il suo stato di salute, le abitudini sportive e professionali: dai premi annui corrisposti vengono trattenute le spese di acquisizione e gestione del contratto (come indicato al seguente punto 7), che non concorrono al calcolo delle prestazioni assicurate.

Il pagamento del premio avviene presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, tramite bonifico bancario o assegno.

Per importi di premio superiori a Euro 50.000,00 il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario n. 100000001267, presso SAN PAOLO IMI – filiale 30, 20139 Milano – Corso Lodi 102 (CIN W, CAB 01632, ABI 03069), IBAN IT49W0306901632100000001267, inserendo come causale il numero di proposta con cognome e nome del Contraente, ed il nome del prodotto.

Il numero minimo di annualità di premio da versare per maturare il diritto di riduzione o di riscatto è pari a tre, nel caso la durata di pagamento dei premi pattuita sia uguale o maggiore di 5 anni. Il numero minimo di annualità di premio da versare per maturare il diritto di riduzione o di riscatto è pari a due, nel caso la durata di pagamento dei premi pattuita sia minore di 5 anni.

In caso di mancato pagamento di tali annualità i premi versati vengono acquisiti dalla Compagnia.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Le attività corrispondenti ad HELVETIA PROTEZIONE sono impiegate in una gestione speciale denominata "Helvirend" i cui risultati sono riconosciuti al Contraente tramite rivalutazione del capitale con le modalità delineate nell'Articolo 6 (Clausola di rivalutazione) delle Condizioni Speciali (per le tariffe 402 e 422), tenendo conto del rendimento finanziario annuo minimo già calcolato alla stipula del contratto e garantito dalla Compagnia, pari al 2,0%.

La garanzia di consolidamento del rendimento attribuito al netto del tasso tecnico già attribuito inizialmente opera annualmente.

Si rinvia per i dettagli della gestione interna separata alla Sezione C della presente Nota. Tale gestione speciale viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

La Società calcola il rendimento medio dell'anno della gestione Helvirend alla ricorrenza di polizza di ogni anno e attribuisce alla polizza l'85% del rendimento.

Il rendimento attribuito è detto "tasso di rivalutazione": da esso viene scontato il tasso tecnico già conteggiato alla stipula della polizza (pari ad una aliquota del 2,0% annuo). Il tasso di rivalutazione così determinato (ed eccedente il tasso tecnico già calcolato sin dalla stipula), viene utilizzato alla ricorrenza di polizza di ogni anno per rivalutare il capitale.

Per i meccanismi di rivalutazione si rimanda alla Clausola di rivalutazione specifica di ogni tariffa (a premio annuo rivalutabile e a premio annuo costante) delle Condizioni Speciali.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

6. Gestione interna separata

Le prestazioni del presente contratto si rivalutano in funzione del rendimento di una gestione interna separata. Le principali caratteristiche sono:

- a) la denominazione della gestione è "Helvirend";
- b) la valuta di denominazione è l'euro;
- c) le finalità della gestione sono volte alla conservazione del capitale investito, all'osservanza della garanzia dei rendimenti finanziari contrattualmente stabiliti, ed a consolidamento dei risultati ottenuti annualmente;
- d) il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è l'anno solare: decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno;
- e) riportiamo la composizione della gestione separata al 30/09/2007 (ultima disponibile alla data di redazione del presente Fascicolo):
 - a. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
 - i. BTP (8,19%)
 - ii. CCT (1,87%)
 - iii. Altri titoli di Stato emessi in euro (23,60%)
 - iv. Obbligazioni quotate in euro (47,73%)
 - v. Obbligazioni non quotate in euro (4,43%)
 - b. Altri attivi patrimoniali
 - i. Quote di OICR (10,52%)
 - ii. Liquidità (3,66%)

I limiti minimi o massimi di investimento in determinate categorie di attivi previsti dal Regolamento della Gestione sono quelli consentiti dalla Legge

- f) Lo stile gestionale ha origine dalla allocazione degli attivi, in funzione degli impegni assunti dalla Compagnia, in grado di realizzare un certo rendimento finanziario per un dato livello di rischio. Rammentiamo che le Gestioni Separate sono identificabili sotto il profilo di rischio come una gestione prudente del risparmio.

Questa allocazione nasce dall'analisi di diversi scenari possibili che, attraverso apposite statistiche, delineano diverse alternative strategiche (la cosiddetta "frontiera efficiente").

La Società di revisione che certifica la gestione interna separata è KPMG.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle condizioni contrattuali.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

7. Costi

7.1.1 Costi gravanti sul premio

Il premio annuo pagato è comprensivo delle spese relative alla acquisizione, all'incasso ed alla gestione del contratto. Al premio sono applicati dei diritti di polizza e di quietanza pari a 0,5 euro più i centesimi di euro necessari per l'arrotondamento del premio annuo all'euro intero superiore.

Al contratto vengono applicate delle spese in percentuale sul premio versato, in funzione della età dell'Assicurato, del sesso dell'Assicurato e della durata del pagamento dei premi.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i caricamenti puntuali in relazione alla combinazione tra età dell'Assicurato, durata del pagamento dei premi e sesso dell'Assicurato (per premi non superiori a 361,52 euro per PROTEZIONE CRESCENTE - tariffa 402 - e 516,46 euro per PROTEZIONE COSTANTE - tariffa 422, per i quali non si applica lo sconto di premio previsto al Punto 8 della presente Nota informativa).

Assicurazione mista immediata rivalutabile a premio annuo - Tar. 402 e 422

Caricamenti per assicurati di sesso maschile										
Durata pagamento dei premi										
Età	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
19	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
20	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
21	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
22	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
23	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
24	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
25	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
26	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
27	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
28	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
29	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
30	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
31	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
32	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
33	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
34	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
35	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
36	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
37	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
38	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
39	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
40	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
41	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,8%	16,8%
42	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,8%	16,8%
43	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,8%	16,8%
44	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,8%	16,8%
45	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,1%	15,8%	16,9%
46	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,1%	15,8%	16,9%
47	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,1%	15,8%	16,9%
48	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,1%	15,8%	16,9%
49	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,1%	15,8%	16,9%
50	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,2%	15,8%	16,9%
51	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,2%	15,8%	16,9%
52	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,2%	15,9%	17,0%
53	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,2%	15,9%	17,0%
54	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,2%	13,8%	14,5%	15,2%	15,9%	17,0%
55	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,2%	13,9%	14,6%	15,2%	15,9%	17,0%
56	9,5%	10,8%	11,7%	12,5%	13,2%	13,9%	14,6%	15,3%	15,9%	17,1%
57	9,5%	10,8%	11,7%	12,5%	13,2%	13,9%	14,6%	15,3%	16,0%	17,1%
58	9,5%	10,8%	11,7%	12,5%	13,2%	13,9%	14,6%	15,3%	16,0%	17,1%
59	9,5%	10,8%	11,7%	12,5%	13,2%	13,9%	14,6%	15,3%	16,0%	17,2%
60	9,5%	10,9%	11,7%	12,5%	13,2%	13,9%	14,7%	15,4%	16,1%	17,2%
61	9,5%	10,9%	11,7%	12,5%	13,2%	14,0%	14,7%	15,4%	16,1%	17,3%
62	9,5%	10,9%	11,7%	12,5%	13,3%	14,0%	14,7%	15,4%	16,2%	17,3%

63	9,5%	10,9%	11,7%	12,5%	13,3%	14,0%	14,7%	15,5%	16,2%	17,4%
64	9,5%	10,9%	11,8%	12,5%	13,3%	14,0%	14,8%	15,5%	16,3%	17,4%
65	9,5%	10,9%	11,8%	12,6%	13,3%	14,1%	14,8%	15,6%	16,3%	17,5%
66	9,5%	10,9%	11,8%	12,6%	13,3%	14,1%	14,9%	15,6%	16,4%	
67	9,5%	10,9%	11,8%	12,6%	13,4%	14,1%	14,9%	15,7%		
68	9,5%	10,9%	11,8%	12,6%	13,4%	14,2%	14,9%			
69	9,5%	10,9%	11,8%	12,6%	13,4%	14,2%				
70	9,5%	10,9%	11,8%	12,7%	13,5%					
71	9,5%	10,9%	11,8%	12,7%						
72	9,5%	10,9%	11,9%							
73	9,5%	10,9%								
74	9,5%									

Assicurazione mista immediata rivalutabile a premio annuo - Tar. 402 e 422

Caricamenti per assicurati di sesso maschile

Durata pagamento dei premi

Età	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
19	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,1%
20	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
21	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,1%
22	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
23	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
24	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
25	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
26	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
27	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
28	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
29	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
30	17,1%	17,4%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
31	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
32	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,1%
33	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,1%
34	17,1%	17,4%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,1%
35	17,1%	17,4%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,1%
36	17,1%	17,4%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,1%
37	17,1%	17,4%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,1%
38	17,1%	17,4%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%
39	17,1%	17,5%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%
40	17,2%	17,5%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%
41	17,2%	17,5%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%
42	17,2%	17,5%	17,8%	18,0%	18,2%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%
43	17,2%	17,5%	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,2%
44	17,2%	17,5%	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%
45	17,2%	17,5%	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%
46	17,2%	17,5%	17,8%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%
47	17,2%	17,5%	17,8%	18,1%	18,3%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%	19,3%
48	17,2%	17,6%	17,8%	18,1%	18,3%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%	19,4%
49	17,3%	17,6%	17,9%	18,1%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%	19,4%
50	17,3%	17,6%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,9%	19,1%	19,3%	19,5%
51	17,3%	17,6%	17,9%	18,2%	18,4%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%	19,5%
52	17,3%	17,6%	17,9%	18,2%	18,5%	18,7%	18,9%	19,2%	19,4%	19,5%
53	17,3%	17,7%	18,0%	18,3%	18,5%	18,8%	19,0%	19,2%	19,4%	19,6%
54	17,4%	17,7%	18,0%	18,3%	18,6%	18,8%	19,0%	19,3%	19,5%	19,7%
55	17,4%	17,7%	18,1%	18,3%	18,6%	18,9%	19,1%	19,3%	19,5%	19,7%
56	17,5%	17,8%	18,1%	18,4%	18,7%	18,9%	19,2%	19,4%	19,6%	

57	17,5%	17,8%	18,2%	18,5%	18,7%	19,0%	19,2%	19,5%		
58	17,5%	17,9%	18,2%	18,5%	18,8%	19,1%	19,3%			
59	17,6%	17,9%	18,3%	18,6%	18,9%	19,1%				
60	17,6%	18,0%	18,3%	18,6%	18,9%					
61	17,7%	18,1%	18,4%	18,7%						
62	17,8%	18,1%	18,5%							
63	17,8%	18,2%								
64	17,9%									
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										

Assicurazione mista immediata rivalutabile a premio annuo - Tar. 402 e 422

Caricamenti per assicurati di sesso maschile

Durata pagamento dei premi

Età	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
19	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
20	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
21	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
22	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
23	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
24	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
25	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
26	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
27	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,7%
28	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
29	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,4%	21,6%
30	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,1%	21,3%	21,7%
31	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%
32	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%
33	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%
34	19,3%	19,5%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%
35	19,3%	19,5%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%
36	19,3%	19,6%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%
37	19,3%	19,6%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%
38	19,4%	19,6%	19,8%	20,0%	20,3%	20,6%	20,8%	21,1%	21,4%	21,8%
39	19,4%	19,6%	19,8%	20,0%	20,3%	20,6%	20,8%	21,2%	21,5%	21,8%
40	19,4%	19,6%	19,8%	20,1%	20,3%	20,6%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%
41	19,4%	19,6%	19,8%	20,1%	20,3%	20,6%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%
42	19,4%	19,6%	19,9%	20,1%	20,4%	20,6%	20,9%	21,2%	21,5%	21,9%
43	19,4%	19,7%	19,9%	20,1%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
44	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
45	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	22,0%
46	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%	
47	19,6%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%		
48	19,6%	19,8%	20,1%	20,3%	20,6%	20,9%	21,2%			
49	19,6%	19,9%	20,1%	20,3%	20,6%	20,9%				
50	19,7%	19,9%	20,1%	20,4%	20,7%					

51	19,7%	19,9%	20,2%	20,5%						
52	19,8%	20,0%	20,3%							
53	19,8%	20,1%								
54	19,9%									
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										

Assicurazione mista immediata rivalutabile a premio annuo - Tar. 402 e 422

Caricamenti per assicurati di sesso femminile

Durata pagamento dei premi

Età	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
19	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,7%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
20	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,7%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
21	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,7%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
22	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,7%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
23	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,7%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
24	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,7%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
25	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
26	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,7%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
27	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
28	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
29	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
30	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
31	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
32	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
33	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
34	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
35	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
36	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
37	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
38	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
39	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
40	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
41	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
42	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
43	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
44	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%

45	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
46	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
47	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
48	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,7%	16,8%
49	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,8%	16,8%
50	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,8%	16,8%
51	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	15,8%	16,8%
52	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,1%	15,8%	16,8%
53	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,1%	15,8%	16,9%
54	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,1%	15,8%	16,9%
55	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,1%	15,8%	16,9%
56	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,1%	15,8%	16,9%
57	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,2%	15,8%	16,9%
58	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,2%	15,8%	16,9%
59	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,2%	15,8%	16,9%
60	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,2%	15,9%	17,0%
61	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,1%	13,8%	14,5%	15,2%	15,9%	17,0%
62	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,2%	13,8%	14,5%	15,2%	15,9%	17,0%
63	9,5%	10,8%	11,7%	12,4%	13,2%	13,9%	14,5%	15,2%	15,9%	17,0%
64	9,5%	10,8%	11,7%	12,5%	13,2%	13,9%	14,6%	15,3%	15,9%	17,1%
65	9,5%	10,8%	11,7%	12,5%	13,2%	13,9%	14,6%	15,3%	16,0%	17,1%
66	9,5%	10,8%	11,7%	12,5%	13,2%	13,9%	14,6%	15,3%	16,0%	
67	9,5%	10,8%	11,7%	12,5%	13,2%	13,9%	14,6%	15,3%		
68	9,5%	10,9%	11,7%	12,5%	13,2%	13,9%	14,7%			
69	9,5%	10,9%	11,7%	12,5%	13,2%	14,0%				
70	9,5%	10,9%	11,7%	12,5%	13,3%					
71	9,5%	10,9%	11,7%	12,5%						
72	9,5%	10,9%	11,8%							
73	9,5%	10,9%								
74	9,5%									

Assicurazione mista immediata rivalutabile a premio annuo - Tar. 402 e 422

Caricamenti per assicurati di sesso femminile

Durata pagamento dei premi

Età	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
19	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
20	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%
21	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
22	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%
23	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
24	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
25	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
26	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
27	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
28	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
29	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
30	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
31	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
32	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%
33	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,1%
34	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,1%
35	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,1%
36	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,1%
37	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,1%
38	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%

39	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
40	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
41	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%
42	17,1%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,1%
43	17,1%	17,4%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,1%
44	17,1%	17,4%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,1%
45	17,1%	17,4%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,1%
46	17,1%	17,5%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%
47	17,2%	17,5%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%
48	17,2%	17,5%	17,7%	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%
49	17,2%	17,5%	17,8%	18,0%	18,2%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%
50	17,2%	17,5%	17,8%	18,0%	18,2%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%
51	17,2%	17,5%	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,2%
52	17,2%	17,5%	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%
53	17,2%	17,5%	17,8%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%
54	17,2%	17,5%	17,8%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%
55	17,2%	17,5%	17,8%	18,1%	18,3%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%	19,3%
56	17,2%	17,6%	17,8%	18,1%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%	
57	17,3%	17,6%	17,9%	18,1%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%		
58	17,3%	17,6%	17,9%	18,2%	18,4%	18,6%	18,9%			
59	17,3%	17,6%	17,9%	18,2%	18,4%	18,7%				
60	17,3%	17,6%	17,9%	18,2%	18,5%					
61	17,3%	17,7%	18,0%	18,3%						
62	17,4%	17,7%	18,0%							
63	17,4%	17,7%								
64	17,4%									
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										

Assicurazione mista immediata rivalutabile a premio annuo - Tar. 402 e 422

Caricamenti per assicurati di sesso femminile

Durata pagamento dei premi

Età	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	19,2%	19,4%	19,7%	19,9%	20,1%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
19	19,2%	19,4%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
20	19,2%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
21	19,2%	19,4%	19,7%	19,9%	20,1%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
22	19,2%	19,4%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
23	19,2%	19,4%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
24	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
25	19,2%	19,4%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
26	19,2%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
27	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
28	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
29	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
30	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
31	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
32	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%

33	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
34	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
35	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
36	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
37	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
38	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%
39	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,1%	21,3%	21,7%
40	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,0%	21,4%	21,7%
41	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%
42	19,3%	19,5%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%
43	19,3%	19,5%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%
44	19,3%	19,5%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%
45	19,3%	19,6%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,8%
46	19,4%	19,6%	19,8%	20,0%	20,3%	20,6%	20,8%	21,1%	21,4%	
47	19,4%	19,6%	19,8%	20,1%	20,3%	20,6%	20,9%	21,2%		
48	19,4%	19,6%	19,8%	20,1%	20,3%	20,6%	20,9%			
49	19,4%	19,6%	19,8%	20,1%	20,4%	20,6%				
50	19,4%	19,6%	19,9%	20,1%	20,4%					
51	19,4%	19,7%	19,9%	20,1%						
52	19,5%	19,7%	19,9%							
53	19,5%	19,7%								
54	19,5%									
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										

Spese di acquisto

Spese (% sul premio moltiplicata per la durata)	Durata del pagamento premi (annualità)
$0.0525 \times n - 0.0125$	$2 \leq n \leq 9$
$0.106 \times n - 0.00265 \times n^2 - 0.245$	$10 \leq n \leq 20$
Minimo tra 0.8225 e $(0.015 \times n - 0.0003 \times n^2 + 0.635)$	$n > 25$

Spese di incasso per ogni durata di pagamento dei premi

Premio (euro)	Spese (%)
Premio	5.0%

Spese di gestione

Annualità	Spese (% sul premio moltiplicata per la durata)
$2 \leq n \leq 9$	$0.00575\% \cdot n$
$n \geq 10$	$0.0275 + 0.0028 \cdot n + 0.00002 \cdot n^2$

NB: IL CARICAMENTO COMPLESSIVO NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AL 24,50% DEL PREMIO ANNUO: in tale caso avrà luogo una riduzione della misura di caricamento raggiunta, secondo una formula attuariale.

Il premio annuo può essere corrisposto anche in modalità frazionata infrannuale, con la corresponsione di interessi di frazionamento, da applicarsi sul premio con le sottostanti aliquote:

Frazionamento del premio annuo	Interesse di frazionamento (%)
Semestrale	2,0%
Trimestrale	3,0%
Bimestrale	3,5%
Mensile	5,0%

7.1.2 Costi per riscatto

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto. **Il tasso annuo di interesse è del 3,75%**, nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e **del 4,50%** nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.

I costi di qualsiasi tipo incidono sulla redditività del contratto. Occorre valutare con attenzione gli effetti che la presenza dei caricamenti produce sull'operazione di riscatto.

7.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La Società calcola il rendimento medio dell'anno della gestione Helvirend al 31 dicembre di ogni anno e attribuisce alla polizza l'85% del rendimento, **diminuendo il risultato del tasso tecnico di rendimento già attribuito al contratto alla sua stipula.**

8. Misure e modalità di eventuali sconti

Il presente prodotto prevede sconti di premio in funzione dell'ammontare del premio annuo e della durata del contratto, secondo le seguenti modalità:

PROTEZIONE CRESCENTE (a premio rivalutabile – tariffa 402)

Lo sconto si applica sull'eccedenza rispetto a 361,52 euro ed è pari all'1% moltiplicato per il numero di anni della durata contrattuale con il massimo del 10%.

Quindi a titolo puramente esemplificativo un contratto di durata pari a 5 anni e con premio annuo superiore a 361,52 euro, sull'eccedenza del premio verrà applicato uno sconto del 5%. Su un contratto di durata pari a 7 anni e con premio annuo superiore a 361,52 euro, sull'eccedenza del premio verrà applicato uno sconto di premio del 7%.

PROTEZIONE COSTANTE (a premio costante - tariffa 422)

Lo sconto si applica sull'eccedenza rispetto a 516,46 euro ed è pari all'1% moltiplicato per il numero di anni della durata contrattuale con il massimo del 10%.

Quindi a titolo puramente esemplificativo un contratto di durata pari a 5 anni e con premio annuo superiore a 516,46 euro, sull'eccedenza del premio verrà applicato uno sconto del 5%. Su un contratto di durata pari a 7 anni e con premio annuo superiore a 516,46 euro, sull'eccedenza del premio verrà applicato uno sconto di premio del 7%.

A titolo esplicativo, riportiamo due esempi di applicazione dello sconto.

Esempio a) per la tariffa 402

Premio annuo = 2.000,0 euro

Durata: 7 anni

Parte di premio eccedente i 361,52 euro = 1.638,48 euro

Aliquota di sconto = 7%

Sconto = 1.638,48 euro x 7% = 114,69 euro

Premio da corrispondere = 1.885,31 euro

Esempio b)

Premio annuo = 2.000,0 euro

Durata: 7 anni

Parte di premio eccedente i 516,46 euro = 1.483,54 euro

Aliquota di sconto = 7%

Sconto = 1.483,54 euro x 7% = 103,85 euro

Premio da corrispondere = 1.896,15 euro

9. Regime fiscale.

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità fiscale dei premi

La sola componente del premio annuo che va a copertura del caso morte dà diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

Tassazione delle prestazioni assicurate

Caso Vita

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto, quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa, costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati e vengono assoggettate ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50%.

Qualora conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa, tali proventi, per effetto dell'articolo 45 comma 1 del TUIR, non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa, e pertanto ad essi non sarà applicata la predetta imposta sostitutiva.

Caso Morte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta di successione.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili e sequestrabili. Non è ammesso, ovviamente, l'uso strumentale dell'assicurazione e, infatti, il medesimo articolo dice: "Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in giudizio dai creditori [...]".

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. Modalità di perfezionamento del contratto e riattivazione

Purché sia stato pagato il premio convenuto e sia stata sottoscritta la proposta da parte del Contraente e dall'Assicurato, la conclusione del contratto si considera avvenuta alle ore 24 del giorno di decorrenza, oppure alle ore 24 del giorno in cui la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, se precedente.

L'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi, dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, purché l'Assicurato sia in vita.

La riattivazione viene concessa contro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

11. Riscatto, riduzione e prestiti

Riscatto

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto. **Il tasso annuo di interesse è del 3,75%**, nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto **e del 4,50%** nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.

Per ottenere l'indicazione del valore di riscatto ci si può rivolgere al competente ufficio della compagnia. Per motivi legati alla Privacy, tali richieste devono pervenire per iscritto al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Area Tecnica - Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano, oppure al n.° di fax 02.5351352, oppure utilizzando la e-mail direzione.vita@helvetia.it.

Esiste l'eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore al premio versato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto: si precisa che i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Riduzione

In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due

annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridotto successivamente definito, pagabile sia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, sia in caso di sua morte anteriormente a tale data.

□ **(Protezione Crescente - Tariffa 402)**

Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

□ **(Protezione Costante - Tariffa 422)**

Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale iniziale per il coefficiente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata ed il capitale inizialmente assicurato.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Prestiti

La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio:

- a) la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto;
- b) la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'intervento, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, e purché la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi (si rimanda all'articolo 8 delle Condizioni).

12. Revoca della proposta

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna.

13. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto di un importo pari al 3% del premio pagato con un massimo di Euro 75,00.

14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data in cui la prestazione è dovuta o, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione completa (così come individuata all'Art. 11 delle Condizioni e per ciascun caso ivi specificato) inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia).

Può essere utilizzato il modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l'elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, modulo incluso nel Fascicolo.

Il pagamento della prestazione sarà effettuato dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente o dei Beneficiari.

Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

16. Lingua in cui è redatto il contratto.

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

17. Reclami.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**Helvetia Vita S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.
Fax 02/5351794
E-mail: reclami@helvetia.it**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

18. Ulteriore informativa disponibile

La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa ed indicarne la disponibilità sul sito Internet.

19. Informativa in corso di contratto

L'impresa si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. L'impresa si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) premio versato;
- b) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni contrattuali e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente, pari al 2,0% annuo;***
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica un'aliquota di retrocessione pari all'85%, come specificato nella Clausola di Rivalutazione delle Condizioni Speciali.***

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegati.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

PROTEZIONE RIVALUTABILE (tariffa 402)

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito ("tasso tecnico"): 2,0%;
- Sesso dell'Assicurato: maschio;
- Età dell'Assicurato: 40 anni;
- Durata del contratto: 20 anni;

Anni trascorsi	Premi versati nell'anno (euro)	Cumulo dei premi versati (euro)	Capitale assicurato caso morte a inizio anno (euro)	Valore di riscatto alla fine dell'anno (euro)	Capitale ridotto a fine anno (euro)	Capitale ridotto alla scadenza (euro)
1	1.500,00	1.500,00	31.142,30	-	-	-
2	1.500,00	3.000,00	31.142,30	-	-	-
3	1.500,00	4.500,00	31.142,30	2.210,37	4.671,34	4.671,34
4	1.500,00	6.000,00	31.142,30	3.079,78	6.228,46	6.228,46
5	1.500,00	7.500,00	31.142,30	4.481,97	7.785,57	7.785,57
6	1.500,00	9.000,00	31.142,30	5.580,05	9.342,69	9.342,69
7	1.500,00	10.500,00	31.142,30	6.754,19	10.899,80	10.899,80
8	1.500,00	12.000,00	31.142,30	8.008,54	12.456,92	12.456,92
9	1.500,00	13.500,00	31.142,30	9.347,47	14.014,03	14.014,03
10	1.500,00	15.000,00	31.142,30	10.775,55	15.571,15	15.571,15
11	1.500,00	16.500,00	31.142,30	12.297,60	17.128,26	17.128,26
12	1.500,00	18.000,00	31.142,30	13.918,65	18.685,38	18.685,38
13	1.500,00	19.500,00	31.142,30	15.643,98	20.242,49	20.242,49
14	1.500,00	21.000,00	31.142,30	17.479,14	21.799,61	21.799,61
15	1.500,00	22.500,00	31.142,30	19.429,94	23.356,72	23.356,72
16	1.500,00	24.000,00	31.142,30	21.502,47	24.913,84	24.913,84
17	1.500,00	25.500,00	31.142,30	23.703,11	26.470,95	26.470,95
18	1.500,00	27.000,00	31.142,30	26.038,56	28.028,07	28.028,07
19	1.500,00	28.500,00	31.142,30	28.515,84	29.585,18	29.585,18
Scadenza	1.500,00	30.000,00	31.142,30	31.142,30	31.142,30	31.142,30

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo la 19^a ricorrenza dell'annualità di polizza.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Aliquota di retrocessione: 85,00%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,40%
- Tasso tecnico di interesse già riconosciuto alla stipula: 2,00%
- Misura annua di rivalutazione: 1,40%
- Sesso dell'Assicurato: maschio;
- Età dell'Assicurato: 40 anni;
- Durata del contratto: 20 anni.

Anni trascorsi	Premi versati nell'anno (euro)	Cumulo dei premi versati (euro)	Capitale assicurato caso morte a inizio anno (euro)	Valore di riscatto alla fine dell'anno (euro)	Capitale ridotto a fine anno (euro)	Capitale ridotto alla scadenza (euro)
1	1.500,00	1.500,00	31.142,30	-	-	-
2	1.521,00	3.021,00	31.578,29	-	-	-

3	1.542,00	4.563,00	32.020,39	2.304,51	4.870,30	6.168,81
4	1.563,00	6.126,00	32.468,67	3.255,91	6.584,65	8.225,07
5	1.584,00	7.710,00	32.923,24	4.804,62	8.346,04	10.281,34
6	1.606,00	9.316,00	33.384,16	6.065,49	10.155,46	12.337,61
7	1.628,00	10.994,00	33.851,54	7.444,56	12.013,91	14.393,88
8	1.650,00	12.594,00	34.325,46	8.950,70	13.922,41	16.450,15
9	1.673,00	14.267,00	34.806,02	10.593,41	15.881,99	18.506,42
10	1.696,00	15.963,00	35.293,30	12.382,81	17.893,70	20.562,68
11	1.719,00	17.682,00	35.787,41	14.329,73	19.958,64	22.618,95
12	1.742,00	19.424,00	36.288,43	16.445,71	22.077,88	24.675,22
13	1.766,00	21.190,00	36.796,47	18.743,07	24.252,55	26.731,49
14	1.790,00	22.980,00	37.311,62	21.234,96	26.483,79	28.787,76
15	1.815,00	24.795,00	37.833,98	23.935,40	28.772,74	30.844,03
16	1.840,00	26.635,00	38.363,66	26.859,35	31.120,60	32.900,29
17	1.865,00	28.500,00	38.900,75	30.022,75	33.528,56	34.956,56
18	1.891,00	30.391,00	39.445,36	33.442,61	35.997,84	37.012,83
19	1.917,00	32.308,00	39.997,59	37.137,04	38.529,68	39.069,10
Scadenza	1.943,00	34.251,00	40.557,56	41.125,37	41.125,37	41.125,37

Nota Bene

Tutti gli importi delle tabelle si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza del contratto coincida con il trentuno dicembre.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

PROTEZIONE COSTANTE (tariffa 422)

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito ("tasso tecnico"): 2,0%;
- Sesso dell'Assicurato: maschio;
- Et  dell'Assicurato: 40 anni;
- Durata del contratto: 20 anni;

Anni trascorsi	Premi versati nell'anno (euro)	Cumulo dei premi versati (euro)	Capitale assicurato caso morte a inizio anno (euro)	Valore di riscatto alla fine dell'anno (euro)	Capitale ridotto a fine anno (euro)	Capitale ridotto alla scadenza (euro)
1	1.500,00	1.500,00	30.812,67	-	-	-
2	1.500,00	3.000,00	30.812,67	-	-	-
3	1.500,00	4.500,00	30.812,67	2.186,97	4.621,90	4.621,90
4	1.500,00	6.000,00	30.812,67	3.047,18	6.162,53	6.162,53
5	1.500,00	7.500,00	30.812,67	4.434,53	7.703,17	7.703,17
6	1.500,00	9.000,00	30.812,67	5.520,99	9.243,80	9.243,80
7	1.500,00	10.500,00	30.812,67	6.682,70	10.784,43	10.784,43
8	1.500,00	12.000,00	30.812,67	7.923,77	12.325,07	12.325,07
9	1.500,00	13.500,00	30.812,67	9.248,53	13.865,70	13.865,70
10	1.500,00	15.000,00	30.812,67	10.661,50	15.406,33	15.406,33
11	1.500,00	16.500,00	30.812,67	12.167,44	16.946,97	16.946,97
12	1.500,00	18.000,00	30.812,67	13.771,33	18.487,60	18.487,60
13	1.500,00	19.500,00	30.812,67	15.478,40	20.028,24	20.028,24
14	1.500,00	21.000,00	30.812,67	17.294,13	21.568,87	21.568,87
15	1.500,00	22.500,00	30.812,67	19.224,28	23.109,50	23.109,50
16	1.500,00	24.000,00	30.812,67	21.274,87	24.650,14	24.650,14
17	1.500,00	25.500,00	30.812,67	23.452,22	26.190,77	26.190,77
18	1.500,00	27.000,00	30.812,67	25.762,95	27.731,40	27.731,40
19	1.500,00	28.500,00	30.812,67	28.214,01	29.272,04	29.272,04
Scadenza	1.500,00	30.000,00	30.812,67	30.812,67	30.812,67	30.812,67

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati non potr  avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, prima della scadenza di polizza.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Aliquota di retrocessione: 85,00%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,40%
- Tasso tecnico di interesse già riconosciuto alla stipula: 2,00%
- Misura annua di rivalutazione: 1,40%
- Sesso dell'Assicurato: maschio;
- Età dell'Assicurato: 40 anni;
- Durata del contratto: 20 anni.

Anni trascorsi	Premi versati nell'anno (euro)	Cumulo dei premi versati (euro)	Capitale assicurato caso morte a inizio anno (euro)	Valore di riscatto alla fine dell'anno (euro)	Capitale ridotto a fine anno (euro)	Capitale ridotto alla scadenza (euro)
1	1.500,00	1.500,00	30.812,67	-	-	-
2	1.500,00	3.000,00	30.834,24	-	-	-
3	1.500,00	4.500,00	30.887,68	2.248,78	4.752,53	6.019,63
4	1.500,00	6.000,00	30.943,30	3.155,34	6.381,26	7.971,02
5	1.500,00	7.500,00	31.031,40	4.624,30	8.032,80	9.895,47
6	1.500,00	9.000,00	31.142,31	5.797,92	9.707,47	11.793,35
7	1.500,00	10.500,00	31.276,33	7.067,60	11.405,57	13.665,03
8	1.500,00	12.000,00	31.433,81	8.439,63	13.127,45	15.510,86
9	1.500,00	13.500,00	31.615,05	9.920,70	14.873,44	17.331,21
10	1.500,00	15.000,00	31.820,41	11.517,90	16.643,87	19.126,43
11	1.500,00	16.500,00	32.050,20	13.238,73	18.439,09	20.896,86
12	1.500,00	18.000,00	32.304,79	15.091,16	20.259,44	22.642,84
13	1.500,00	19.500,00	32.584,50	17.083,59	22.105,27	24.364,73
14	1.500,00	21.000,00	32.889,70	19.224,95	23.976,95	26.062,83
15	1.500,00	22.500,00	33.220,75	21.524,69	25.874,83	27.737,49
16	1.500,00	24.000,00	33.577,99	23.992,81	27.799,28	29.389,03
17	1.500,00	25.500,00	33.961,81	26.639,89	29.750,67	31.017,77
18	1.500,00	27.000,00	34.372,57	29.477,14	31.729,38	32.624,02
19	1.500,00	28.500,00	34.810,65	32.516,43	33.735,79	34.208,89
Scadenza	1.500,00	30.000,00	35.276,43	35.770,30	35.770,30	35.770,30


Nota Bene

Tutti gli importi delle tabelle si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza del contratto coincida con il trentuno dicembre.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Direttore Generale.
Franco Armeni.**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (tariffe 402 e 422)

ART. 1 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dal contratto e dalle appendici da essa firmate.

ART. 2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete nonché veritiere.

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dell'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica, in base all'età reale del capitale assicurato.

ART. 3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – ENTRATA IN VIGORE DELLA GARANZIA - RECESSO

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto ovvero del giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la lettera di conferma o la polizza sottoscritta dalla Società.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto ed indicato sulla lettera di conferma o sulla polizza.

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso.

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società ed abbia effettuato il pagamento del primo premio.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata a: Helvetia Vita S.p.A. - via Giovan Battista Cassinis, 21 - 20139 Milano (Italia).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto di un importo pari al 3% del premio pagato con un massimo di Euro 75,00.

ART. 4 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di cambiamenti di professione dell'Assicurato. **È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di idoneo brevetto, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.
- AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) o altra patologia ad essa collegata. Tale esclusione potrà essere annullata qualora l'Assicurato si sottoponga, al momento della sottoscrizione del presente contratto, allo specifico test Anti-HIV ed il risultato dello stesso sia negativo.

In tutti questi casi, la Società corrisponde ai Beneficiari designati l'importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.

ART. 5 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio pattuito è calcolato in annualità anticipate per il periodo di pagamento previsto ed è dovuto non oltre l'anno in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze prestabilite contro quietanza emessa dalla Direzione Generale presso il domicilio di quest'ultima o dell'Agenzia cui è assegnato il contratto. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso presso il suo domicilio.

È ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.

ART. 6 RIATTIVAZIONE

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare, se l'Assicurato è in vita, il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo se l'Assicurato è in vita e previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della

Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.

ART. 7 RISOLUZIONE - RIDUZIONE

Trascorso il termine di cui al precedente articolo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti dalla Società. Tuttavia, se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali.

ART. 8 RISCATTI - PRESTITI

La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio:

- c) la risoluzione del contratto, pagando, come valore di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali;
- d) la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto di cui alla lettera a);
- e) la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'intervento, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, calcolato secondo l'articolo 7, e purché la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi;

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.

ART. 9 CESSIONE - PEGNO - VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti per avere efficacia devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 10 BENEFICIARIO

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata o revocata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

ART. 11 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

I documenti da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni assicurate con il presente contratto sono quelli riportati nell'apposito modulo prestampato "Richiesta di pagamento" allegato al presente Fascicolo, in ogni caso, disponibile presso le Agenzie o la Direzione della Società.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo di residenza o del domicilio del Contraente.

ART. 13 TASSE E IMPOSTE

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

CONDIZIONI PARTICOLARI (tariffe 402 e 422)

CARENZA

Le presenti condizioni sono valide solo se espressamente richiamate in polizza.

Premesso che il Contraente/Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica e/o test H.I.V. accettando le modalità e gli oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto può essere assunto senza visita medica e/o test H.I.V., dietro solo compilazione di uno specifico questionario.

A) Carenza per assicurazioni senza visita medica

In questi casi resta convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto e lo stesso sia in regola con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi incassati, al netto della quota di premio relativo al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Il rimborso fa decadere ogni effetto della polizza.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso avvenga per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto.

B) Carenza per assicurazioni senza test H.I.V.

In questi casi rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e che questo sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà liquidato.

In suo luogo, qualora la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto degli accessori.

Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.

CONDIZIONI SPECIALI (tariffe 402 e 422)

Nelle pagine che seguono vengono riportate le Condizioni Speciali delle due forme possibili.

HELVETIA PROTEZIONE prevede, infatti, due distinte varianti, una a premio annuo rivalutabile e una a premio annuo costante. Ovviamente regolano il suo contratto le condizioni contrassegnate.

HELVETIA PROTEZIONE "CRESCENTE" per la versione a premio rivalutabile che, a fronte dell'impegno di pagare un premio crescente di anno in anno fino alla scadenza del contratto, garantisce una crescita di egual misura del capitale.

HELVETIA PROTEZIONE "COSTANTE" per la versione a premio annuo costante che consente al sottoscrittore di accantonare l'importo prescelto alla data della stipula in modo costante per tutta la durata del contratto. Lei dunque avrà stabilito fin dall'inizio, con assoluta certezza, il livello dell'accantonamento per gli anni a venire.

La versione a premio costante privilegia quindi la certezza dell'impegno di spesa, mentre quella a premio rivalutabile privilegia la crescita del capitale.

Il nome del prodotto prescelto verrà riportato sulla sua polizza.

HELVETIA PROTEZIONE CRESCENTE (A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE) – TARIFFA 402

ART. 1 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE E DEL PREMIO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato ed il relativo premio annuo, verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità contenute nella "Clausola di Rivalutazione".

La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto.

ART. 2 PRESTAZIONI

Il capitale assicurato, rivalutato come stabilito al precedente articolo, viene garantito sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, sia in caso di sua morte anteriormente a tale data.

Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà per il periodo di durata contrattuale il premio annuo anticipato convenuto alla stipulazione.

ART. 3 RIDUZIONE

In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridotto successivamente definito, pagabile sia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, sia in caso di sua morte anteriormente a tale data.

Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

ART. 4 RISCATTO

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto. **Il tasso annuo di interesse è del 3,75%**, nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e **del 4,50%** nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.

ART. 5 RIATTIVAZIONE

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, purché l'Assicurato sia in vita.

La riattivazione viene concessa contro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando due punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza a norma della Clausola di

Rivalutazione all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale d'interesse.

La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali di Polizza in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

ART. 6 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo HELVIREND attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione almeno pari all' 85%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 2%, già conteggiato

nel calcolo del premio.

B) Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 1° maggio che precede l'anniversario suddetto.

Da tale anniversario il capitale assicurato verrà rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso sarà considerato come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Ne consegue, in particolare, che ciascuna rivalutazione verrà applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L'aumento del capitale assicurato verrà comunicato di volta in volta al Contraente.

C) Rivalutazione del premio

A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto all'anniversario di cui al precedente punto B, determinato in base all'età ed alla durata contrattuale fissate alla decorrenza, verrà aumentato nella stessa misura di rivalutazione del capitale di cui al punto A.

D) Limitazione o rifiuto della rivalutazione del premio

Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio venga effettuata in misura inferiore a quella fissata al precedente punto A, oppure che non venga effettuata.

La limitazione o il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni in misura completa o limitata.

Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di limitare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato in base alla misura limitata di rivalutazione del premio. Se, peraltro, l'anniversario considerato cade dopo almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, verrà riconosciuta una ulteriore maggiorazione del capitale a titolo di rivalutazione uguale alla somma dei seguenti due importi:

- un primo importo che si ottiene moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come appresso definito, per la differenza fra la misura annua di rivalutazione di cui al punto A e quella limitata di rivalutazione del premio e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto ed il numero degli anni di durata contrattuale;

un secondo importo che si ottiene moltiplicando il capitale in vigore nel periodo annuale precedente diminuito del capitale iniziale riproporzionato per la differenza fra la misura annua di rivalutazione di cui al punto A) e quella limitata di rivalutazione del premio.

- Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione.

Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto che cada dopo almeno cinque anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come sopra definito, per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma del punto A, e riducendo il prodotto

nel rapporto tra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata contrattuale;

- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, come già definito, per la misura della rivalutazione di cui al punto A.

Qualora, infine, il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della decorrenza del contratto anteriore al quinto, il capitale assicurato non verrà rivalutato.

HELVETIA PROTEZIONE COSTANTE (A PREMIO ANNUO COSTANTE) – TARIFFA 422

ART. 1 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella "Clausola di Rivalutazione".

La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto.

ART. 2 PRESTAZIONI

Il capitale assicurato, rivalutato come stabilito al precedente articolo, viene garantito sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, sia in caso di sua morte anteriormente a tale data.

Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà per il periodo di durata contrattuale il premio annuo anticipato convenuto alla stipulazione.

ART. 3 RIDUZIONE

In caso di mancato pagamento del premio dopo che siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridotto successivamente definito, pagabile sia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, sia in caso di sua morte anteriormente a tale data.

Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale iniziale per il coefficiente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata ed il capitale inizialmente assicurato.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

ART. 4 RISCATTO

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto. **Il tasso annuo di interesse è del 3,75%**, nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e **del 4,50%** nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.

ART. 5 RIATTIVAZIONE

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta se l'Assicurato è in vita.

La riattivazione viene concessa contro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando due punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza a norma della Clausola di Rivalutazione all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale d'interesse.

La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto

salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali di Polizza in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

ART. 6 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo Helvirend attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del Regolamento per l'aliquota di partecipazione almeno pari all'85%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito diminuito del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio.

B) Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto in pieno vigore verrà rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A, entro il 1° maggio che precede l'anniversario suddetto.

Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

REGOLAMENTO HELVIREND

ART. 1 GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Helvetia Vita attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Helvirend".

ART. 2 ATTIVITÀ DEL FONDO SPECIALE

Nel Fondo Helvirend confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita "Clausola di Rivalutazione", per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

La gestione Helvirend è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con circolare nr. 71 del 26.03.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

ART. 3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE DEL FONDO

La gestione del Fondo Helvirend è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 31.03.1975, nr. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, al rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

ART. 4 DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL FONDO

Il rendimento annuo del Fondo Helvirend, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo, di competenza di quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso.

Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli, nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo, determinate in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

ART. 5 VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO ANNUO

Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di certificazione.

ART. 6 IL RISULTATO FINANZIARIO

Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.

Ai fini della determinazione del risultato finanziario, si precisa che le spese sostenute per l'attività di certificazione del Fondo sono a carico dello stesso.

ART. 7 EVENTUALI MODIFICHE

La Società si riserva di apportare al precedente articolo 6 quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

GLOSSARIO (Fonte: ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Assicurato: in termini generali, l'assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l'obbligo per l'assicuratore di pagare un capitale o una rendita.

Beneficiario: persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell'assicurato.

Capitale assicurato: nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al beneficiario in alternativa all'erogazione di una rendita vitalizia.

Carenza (periodo di): periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

Caricamenti: rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

Condizioni generali di assicurazione: clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Condizioni particolari: insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali.

Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

Contratto di assicurazione: contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Nota informativa: documento che l'assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all'impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).

Polizza caso morte: contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell'assicurato. La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'assicurato avvenga nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il pagamento del capitale avviene comunque alla morte dell'assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica.

Polizza caso vita: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'assicuratore si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Le polizze caso vita possono essere con o senza controassicurazione.

Polizza di assicurazione: documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e

consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

Premio: il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato).

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno.

Questionario anamnestico (questionario sanitario): è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Riduzione: in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista) facoltà dell'assicurato di conservare tale qualità, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite clausole contrattuali.

Riscatto: in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista), è facoltà del contraente di recedere dal contratto, facendosi versare anticipatamente dall'assicuratore il valore di riduzione, calcolato sulla base di apposite clausole contrattuali.

Riserva matematica: principale riserva tecnica nelle assicurazioni sulla vita. Rappresenta il debito che l'impresa di assicurazione ha maturato nei confronti dei suoi assicurati. Essa è costituita dall'accantonamento di una quota dei premi di tariffa pagati dal contraente.

Il presente Fascicolo informativo è stato redatto in Milano nel mese di Gennaio 2008, data dell'ultimo aggiornamento dei dati in esso inclusi.

RICHIESTA DI PAGAMENTOSpedire a: Helvetia Vita S.p.A.
Tecnica Vita

Polizza n. _____

HELVETIA PROTEZIONE

Intermediario _____

Codice _____

Contraente _____Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata sulla polizza in oggetto per:
(barrare la casella prescelta) 1 MORTE DELL'ASSICURATO 2 RISCATTO/ PRESTITO

con la seguente modalità (barrare la casella prescelta)

- bonifico sul conto corrente n° _____ intestato a _____
presso _____ (CIN _____, ABI _____, CAB _____)
- assegno circolare intestato agli aventi diritto;
- altro (specificare) _____

Si allegano i seguenti documenti (sono necessari quelli per i quali, in base al tipo di operazione richiesta, è riportata nel prospetto sottostante la voce "SI", che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato)	Morte dell'Assicurato	Riscatto/Prestito
Originale di polizza con le eventuali appendici emesse (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa)	SI	SI
Ultima quietanza di premio pagata	SI	SI
Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (se l'Assicurato è diverso dal Contraente) o autocertificazione		SI
Certificato di morte dell'Assicurato	SI	
Codice fiscale e fotocopia di un documento d'identità degli aventi diritto	SI	SI
Decreto del Giudice Tutelare se l'avente diritto è persona giuridicamente incapace (minore d'età, interdetto, ecc.)	SI	
Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato	SI	
Atto notarile (ovvero dichiarazione sostitutiva) per l'individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l'Assicurato è morto senza lasciare testamento) o testamento dell'Assicurato	SI	
Relazione del medico curante dell'Assicurato circa le cause del decesso ed eventuali precedenti patologici	SI	
Copia integrale della cartella clinica relativa ad eventuali ricoveri dell'Assicurato presso Ospedali e/o Case di Cura	SI	
Copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta se il decesso è connesso a causa violenta	SI	

Luogo e data _____

Firme degli aventi diritto _____

Firma dell'Intermediario (per autenticità delle firme degli aventi diritto) _____

Firme degli aventi diritto _____

RICHIESTA DI VARIAZIONISpedire a: Helvetia Vita S.p.A.
Tecnica Vita

Polizza n. _____

HELVETIA PROTEZIONE

Intermediario _____

Codice _____

Contraente _____

Con la presente si richiede la seguente variazione sulla polizza in oggetto (barrare la casella relativa all'operazione richiesta):

- CAMBIAMENTO DI BENEFICIO: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della polizza in oggetto come segue:
in caso di morte dell'Assicurato _____
- TRASFERIMENTO DI CONTRAENZA: il sottoscritto Contraente dichiara di trasferire la contraenza del contratto a favore di:

(di cui si allega fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità)
- CAMBIO RATEAZIONE DEL PREMIO: il sottoscritto Contraente chiede, a partire dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva alla data della presente richiesta, la corresponsione del relativo premio in rate:
 ANNUALI SEMESTRALI TRIMESTRALI BIMESTRALI MENSILI
- INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI: si comunica che, relativamente al contratto in oggetto, il Contraente ha sospeso il pagamento dei premi a partire dalla rata scadente il _____
N.B.: si prega di allegare le eventuali quietanze insolute.
- ALTRO (specificare) _____

Luogo e data _____

Firme del Contraente _____

Firma dell'Intermediario _____

Firme dell'eventuale Cessionario (nuovo Contraente) _____

Ai sensi della Circolare ISVAP 551/D del 1/03/2005

Il Fascicolo Informativo deve contenere la proposta di Assicurazione che deve esserne parte integrante e riportare una numerazione progressiva delle pagine, solidale con il fascicolo stesso. Il presente Fascicolo informativo è composto in totale da 38 pagine.

Ciò premesso, io sottoscritto _____

Codice Fiscale _____

Dichiaro di ricevere il fascicolo informativo comprensivo della proposta che può essere in carta chimica o stampata laser da videoterminale.

In Fede _____ Data _____

Copia per l'Agenzia

Ai sensi della Circolare ISVAP 551/D del 1/03/2005

Il Fascicolo Informativo deve contenere la proposta di Assicurazione che deve esserne parte integrante e riportare una numerazione progressiva delle pagine, solidale con il fascicolo stesso. Il presente Fascicolo informativo è composto in totale da 38 pagine.

Ciò premesso, io sottoscritto _____

Codice Fiscale _____

Dichiaro di ricevere il fascicolo informativo comprensivo della proposta che può essere in carta chimica o stampata laser da videoterminale.

In Fede _____ Data _____

Copia per la Direzione





Proposta di assicurazione di HELVETIA PROTEZIONE

La presente proposta rappresenta la base legale dell'assicurazione che Lei desidera stipulare. Le ricordiamo che, con la Sua firma, si assume la responsabilità di quanto vi è dichiarato, anche se le risposte sono scritte da terzi. La proposta, quantunque accompagnata dal versamento del premio, dovrà essere confermata dal rilascio della polizza/lettera di conferma firmata dalla Compagnia e farà parte integrante del contratto. Si raccomanda pertanto la sua conservazione.

N. _____

	Intermediario	Codice Intermediario	Codice Incaricato
Assicurando	_____	_____	_____
Cognome e Nome	_____	_____	Codice fiscale _____
Nato a _____	_____	_____	M F Sesso _____
Professione _____	_____	_____	Settore merceologico _____
Gruppo merceologico _____	_____	_____	Stato civile _____
Contraente	_____	_____	_____
Cognome e Nome – Ragione sociale	_____	_____	Codice Fiscale – P.IVA. _____
Nato a _____	_____	_____	M F Sesso _____
Indirizzo di residenza _____	_____	_____	CAP _____ Prov. Nazione _____
Indirizzo di corrispondenza _____	_____	_____	CAP _____ Prov. Nazione _____
Indirizzo e-mail _____	_____	_____	Tel. Abitazione _____ Tel. Cellulare _____
Professione _____	_____	_____	Settore merceologico _____
Gruppo merceologico _____	_____	_____	Stato civile _____
Estremi doc. identificazione <input type="checkbox"/> 1 Carta identità <input type="checkbox"/> 2 Patente <input type="checkbox"/> 3 Passaporto <input type="checkbox"/> 4 Porto d'armi <input type="checkbox"/> 5 Altro _____			
n° _____ Data, Ente e Località rilascio _____			
Beneficiari (caso vita)	_____		
(caso morte)	_____		
Dati Tecnici	_____	_____	_____
Cod. Tariffa	_____	_____	Descrizione tariffa _____
Decorrenza _____	_____	_____	Durata Pagamento Premi _____ Frazionamento _____ Carenza _____
Premio Annuo Netto _____	_____	_____	Accessori _____ Premio Annuo Totale _____ Premia Rischio Morte _____
Rata alla firma	_____	_____	_____
Premio Annuo Netto _____	_____	_____	Accessori _____ Premio Annuo Totale _____
Rate seguenti	_____	_____	_____
Premio Annuo Netto _____	_____	_____	Accessori _____ Premio Annuo Totale _____
Persona fisica che esegue l'operazione	_____	_____	_____
Cognome e Nome	_____	_____	Codice Fiscale _____
Nato a _____	_____	_____	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Sesso _____
Indirizzo _____	_____	_____	Località _____ CAP _____ Prov. _____
in qualità di <input type="checkbox"/> contraente <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> delegato <input type="checkbox"/> altro _____			
Estremi doc. di identificazione <input type="checkbox"/> 1 Carta identità <input type="checkbox"/> 2 Patente <input type="checkbox"/> 3 Passaporto <input type="checkbox"/> 4 Porto d'armi <input type="checkbox"/> 5 Altro _____			
n° _____ Rilasciato da _____ il _____			
Luogo e data _____		Firma del Contraente _____	
Firma dell'Intermediario _____		Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente) _____	

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla precedente lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico.

QUESTIONARIO SANITARIO

Per la valutazione e l'accettazione del rischio, da parte della Società, l'Assicurando fornisce le seguenti risposte al questionario sottoriportato.

- 1) Nella sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione, ictus, diabete, malattie renali o tumori prima dell'età di 65 anni? Se "SI", chi, quale/i malattia/e e a quale età è stata formulata la diagnosi.

- 2) Negli ultimi 3 anni si è sottoposto a visita medica oppure ad esami diagnostici? Se "SI", quando, quali esami per quale motivo e con quale esito? _____
- 3) E' mai stato ricoverato in ospedali o case di cura/cliniche o si è mai sottoposto ad interventi chirurgici? Se "SI", perché, quando, per quanto tempo e dove? _____
- 4) Prende abitualmente medicinali? Se "SI", da quanto tempo, per quale motivo e quali?

- 5) Soffre o ha mai sofferto di:
 - a) Malattie del cuore o del sistema circolatorio: infarto, valvulopatie, arteriopatie o altro? Quali, quando, postumi.

 - b) Malattie dell'apparato respiratorio: asma, allergie, bronchite, enfisema, pleurite, TBC, disturbi respiratori, malattie ai polmoni o altro? Quali, quando, postumi.

 - c) Malattie dell'apparato digerente: del fegato, del pancreas, gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, colite emorragica, epatite virale, cirrosi epatica o altro? Quali, quando, postumi.

 - d) Malattie dell'apparato osteo-articolare: artriti, artrosi o altro? Quali, quando, postumi.

 - e) Malattie dell'apparato urogenitale: ai reni, alla vescica, nefriti, calcolosi o altro? Quali, quando, postumi.

 - f) Malattie del sistema endocrino o metabolico: alterazioni tiroidee e surrenali o altro? Quali, quando, postumi.

 - g) Malattie del sistema nervoso o della psiche: epilessia, nevrosi, paralisi o altro? Quali, quando, postumi.

 - h) Malattie del sangue: anemia, leucemia o altro? Quali, quando, postumi

 - i) Cancro o altri tumori maligni? Quali, quando, postumi

 - j) Altri disturbi della salute? Quali, quando, postumi.

- 6) Voglia indicare la sua altezza e peso: Altezza in cm. _____ Peso in kg. _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

Da compilare anche in presenza di visita medica.

- 1) Fa uso o ha fatto uso di tabacco negli ultimi due anni? Se "SI", da quanto tempo, e in quale quantità giornaliera.

- 2) Fa uso o ha fatto uso di sostanze stupefacenti (droghe) e/o di alcolici? Se "SI" specificare quali, quantità e da quanto tempo.

- 3) Effettua viaggi abituali o ricorrenti in paesi pericolosi per il clima o situazioni politico- militari? Se "SI" specificare in quali paesi, quando e per quale motivo.

- 4) Nell'ambito della sua professione è esposto a particolari pericoli (per esempio contatto con materie esplosive, linee elettriche ad alta tensione, lavori su impalcature o tetti, in cave, miniere, pozzi, immobili in costruzione, guida di autocarri o autotreni, o altri)? Se "SI" si prega di specificare.

- 5) Pratica sport? Se "SI" precisare quali e se si tratta di sport/ attività pericolosi (quali ad esempio: subacquea, alpinismo, sport motoristici in genere, paracadutismo, parapendio, deltaplano o altri sport aerei).

- 6) Ha in corso con l'Helvetia Vita S.p.A. altre polizze sulla vita? Se "SI", specificare numero di polizza e capitale assicurato.

- 7) Ha mai ottenuto un rifiuto o differimento di una richiesta di assicurazione oppure un'accettazione a condizioni speciali?

Firma dell'Assicurando

DICHIARAZIONI FINALI

L'assicurando:

- È consapevole, ai fini dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia, che le notizie e dati di ordine sanitario ed informativo forniti costituiscono elemento fondamentale per la stipulazione della polizza e pertanto dichiara ad ogni effetto di legge, di aver risposto con esattezza e veridicità, di non avere taciuto od alterato alcuna circostanza in relazione alle domande di cui alle dichiarazioni, assumendosi quindi ogni responsabilità in merito alle stesse anche se le risposte sono state scritte da altri;
- libera dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni è ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni nonché gli Ospedali, le Case di Cura, le Cliniche, gli Enti e Istituti in genere, pubblici e privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Compagnia ritenesse opportuno rivolgersi, autorizzandoli ed invitandoli espressamente a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.

Il Contraente:

- prende atto che la Compagnia si riserva di stabilire le condizioni di accettazione del rischio e che, di conseguenza, la presente proposta non può assumere efficacia di polizza;
- prende atto che l'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni soprariportate;
- è a conoscenza delle dichiarazioni fornite dall'assicurando.

Il contraente e l'assicurando:

- prendono atto che se l'assicurando non si sottopone a test HIV, si intende operante la condizione particolare di carenza per contratti senza test HIV;

- dichiarano ad ogni effetto di legge, che le informazioni contenute nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Compagnia, sono veritiere ed esatte, che non hanno taciuto, omissso od alterato alcuna circostanza in relazione alle domande ed alle dichiarazioni riportate all'interno del presente documento, assumendo ogni responsabilità delle risposte e delle dichiarazioni stesse, anche se materialmente scritte da altri.

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____ Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente) _____

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

A) CONDIZIONI DI POLIZZA

DICHIARO di aver preso conoscenza e di accettare in ogni loro parte le Condizioni di Polizza allegate e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: art. 2- Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; art. 3 Conclusione del contratto – Entrata in vigore della garanzia - Recesso; art. 5- Pagamento del premio; art. 8 Riscatti – Prestiti; art. 9 - Cessione - Pegno – Vincolo; art. 11 Pagamento delle prestazioni; le Condizioni Particolari di Polizza; le condizioni speciali di polizza.

B) FASCICOLO INFORMATIVO

DICHIARO DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO DI HELVETIA PROTEZIONE ED IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO IN FORMA PERSONALIZZATA.

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____ Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente) _____

MODALITA' DI PAGAMENTO E BONIFICO BANCARIO

Il pagamento del premio avviene presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, tramite bonifico bancario o assegno. Per importi di premio superiori a Euro 50.000,00 il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario n. 100 000 001 267, presso Intesa Sanpaolo - 20139 Milano – C.so Lodi 102 (CIN W, CAB 01632, ABI 03069), IBAN IT49W030690163210000001267, inserendo come causale il numero di proposta con cognome e nome del Contraente, ed il nome del prodotto.

PAGAMENTO DEL PREMIO

Attenzione:

- 1) nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati alla Compagnia, ovvero al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario della Compagnia, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Compagnia è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente proposta;
- 2) si ricorda che ai fini Antiriciclaggio, qualora il pagamento venga effettuato da un soggetto terzo diverso dal Contraente, è obbligatorio compilare il precedente paragrafo Persona fisica che esegue l'operazione;
- 3) è escluso il pagamento in contanti.

Premio riscosso: Euro _____, Estremi dell'assegno (n. e Banca) _____

Mezzo di pagamento utilizzato _____

Generalità del Soggetto Incaricato alla Riscossione _____

Cognome _____ Nome _____ Cod. Fiscale _____

Qualifica _____ Firma dell'Incaricato alla riscossione del premio _____

REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

La presente proposta è revocabile, prima dell'emissione della polizza, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla direzione della Compagnia. La somma eventualmente corrisposta dal Contraente sarà restituita da Helvetia Vita S.p.A. entro 30 giorni dalla notifica della revoca.

RECESSO DEL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto (previa restituzione dell'originale di polizza e delle eventuali appendici), al netto delle spese di emissione individuate in una aliquota pari al 3,0% del premio versato, con un massimo in cifra fissa di 75,00 euro.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Consenso dell'interessato ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a: dà nega

il consenso al trasferimento all'estero dei propri dati personali come indicato nell'articolo 7 della suddetta informativa (Paesi UE e Paesi Extra UE); dà nega

il consenso al trattamento dei dati personali per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi.

Consenso per il trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

dà nega

il consenso alla comunicazione dei propri dati sensibili ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge, consapevole che, in mancanza di consenso, la società non potrà dare corso ad operazioni che prevedono tali comunicazioni, con tutte le conseguenze illustrate in informativa. dà nega

il consenso al trasferimento dei propri dati sensibili all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi Extra UE).

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____ Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente) _____

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati

- a) Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
- b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- c) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- d) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione di dati

- a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o a società di promozione e/o sviluppo commerciale.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è Helvetia Vita S.p.A., con sede in Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia).

Responsabile del trattamento è Il Direttore Generale Vita pro tempore vigente.

Helvetia Vita Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

20139 Milano - Via G.B. Cassinis, 21 – Telef. 02/ 02/5351.1 (20 linee) Fax 02/537289-5351352

e-mail: direzione.vita@helvetia.it - www.helvetia.it

Capitale Sociale Euro 13.416.000 i.v. – Numero di iscrizione del Registro delle imprese di Milano

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 08575280154 - R.E.A. n. 1237091

Impresa autorizzata con D.M. n. 17266 del 2/11/87 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987

